

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/86 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1986****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3789/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3648/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 516/86 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3648/85 modificato, ai dati ed alle

quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 28. 2. 1986, blz. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1986, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Settimana n. 14 dal 7 al 13 aprile 1986 | Settimana n. 15 dal 14 al 20 aprile 1986 | Settimana n. 16 dal 21 al 27 aprile 1986 | Settimana n. 17 dal 28 aprile al 4 maggio 1986 |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 01.04 B | 113,265 ⁽¹⁾ | 113,021 ⁽¹⁾ | 111,954 ⁽¹⁾ | 110,356 ⁽¹⁾ |
| 02.01 A IV a) 1 | 240,990 ⁽²⁾ | 240,470 ⁽²⁾ | 238,200 ⁽²⁾ | 234,800 ⁽²⁾ |
| 2 | 168,693 ⁽²⁾ | 168,329 ⁽²⁾ | 166,740 ⁽²⁾ | 164,360 ⁽²⁾ |
| 3 | 265,089 ⁽²⁾ | 264,517 ⁽²⁾ | 262,020 ⁽²⁾ | 258,280 ⁽²⁾ |
| 4 | 313,287 ⁽²⁾ | 312,611 ⁽²⁾ | 309,660 ⁽²⁾ | 305,240 ⁽²⁾ |
| 5 aa) | 313,287 ⁽²⁾ | 312,611 ⁽²⁾ | 309,660 ⁽²⁾ | 305,240 ⁽²⁾ |
| bb) | 438,602 ⁽²⁾ | 437,655 ⁽²⁾ | 433,524 ⁽²⁾ | 427,336 ⁽²⁾ |
| 02.06 C II a) 1 | 313,287 ⁽²⁾ | 312,611 ⁽²⁾ | 309,660 ⁽²⁾ | 305,240 ⁽²⁾ |
| 2 | 438,602 ⁽²⁾ | 437,655 ⁽²⁾ | 433,524 ⁽²⁾ | 427,336 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.